CORSO DI FORMAZIONE R.S.P.P.

“ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Datori di Lavoro “

Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008, art. 2) afferma che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona **designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi**.

Quindi i suoi compiti sono:

- individuare i **fattori di rischio** presenti nell’attività;
- **organizzare il lavoro** per tutelare la sicurezza dei lavoratori;
- stilare **rapporti** su impianti e processi produttivi;
- collaborare con datore di lavoro, rappresentate dei lavoratori e medico per redigere il **Documento di Valutazione dei Rischi** (DVR). Questo testo riassume tutti i rischi presenti all’interno dell’azienda, le misure di prevenzione e il personale a cui fare riferimento.

Seif Srl

È società abilitata a rilasciare Attestato per “ il Corso di Formazione R.S.P.P. in Azienda “.

Codici relativi al Corso:

R.S.P.P. – Corso Formazione 16H cod. ZZ 002 - 001
R.S.P.P. – Aggiornamento a scadenza *“ da proporre “*

I nostri contatti:

Telefono: [085-4452898] | Fax [085-4492112] | Email: [commerciale@seifsrl.it] | Web: [http://www.seifsrl.it]

Documento di Valutazione Rischi
“ D.V.R. ”

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento che attesta l’avvenuta valutazione di tutti i rischi che l’attività aziendale può comportare, dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori. Viene redatto ai sensi dell’art. 28 c. 2 del D. Lgs 81/08, ed è obbligo indelegabile del Datore di Lavoro. Comprende la valutazione dei rischi, l’analisi delle misure preventive messe in atto e la programmazione di ulteriori misure volte a migliorare le condizioni di sicurezza in azienda.

Seif Srl

È società abilitata a rilasciare il D.V.R. – Documento di Valutazione Rischi.

Codici relativi al DVR:

D.V.R. – Documento di Valutazione Rischi	cod. ZZ 004 - 001
D.V.R. – Aggiornamento a scadenza	*“da proporre”*

I nostri contatti:

Telefono: [085-4452898] | Fax [085-4492112] | Email: [commerciale@seifsrl.it] | Web: [http://www.seifsrl.it]

CORSO DI FORMAZIONE
PRIMO SOCCORSO

Il “PRIMO SOCCORSO” è l’aiuto che chiunque può prestare ad una o più persone, vittime di un incidente o di un malore nell’attesa che intervenga un soccorso sanitario qualificato. Differisce quindi dal “Pronto Soccorso” che è effettuato da personale specializzato (medici, infermieri, volontari soccorritori) con l’ausilio di attrezzature adeguate e terapie farmacologiche, direttamente sul luogo dell’evento.

Il *primo soccorritore rappresenta un “ponte” fra l’avvenuto infortunio o malore e il Soccorso qualificato. Egli deve:*

- Evitare azioni inconsulte e dannose, evitare l’aggravamento delle condizioni dell’infortunato, proteggere l’infortunio da ulteriori rischi, favorire la sua sopravvivenza, saper distinguere I casi urgenti dai casi gravi ma non urgenti, saper effettuare una corretta chiamata di soccorso.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di designare tra i lavoratori gli addetti alla squadra di Primo Soccorso e di provvedere alla loro formazione.

Seif Srl

È società abilitata a rilasciare Attestato per “ il Corso per addetto al Primo Soccorso in Azienda“.

Codici relativi al Corso

Soccorso12 – Corso 12 ore	cod. ZZ 002 - 001
Soccorso12 – Aggiornamento a scadenza	*“da proporre”*

I nostri contatti:

Telefono: [085-4452898] | Fax [085-4492112] | Email: [commerciale@seifsrl.it] | Web: [http://www.seifsrl.it]

CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO PREVENZIONI INCENDI

Il Decreto Legislativo 81/08 denominato Legge 81 dedica ampio spazio agli adempimenti per la gestione delle emergenze. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave e immediate. Tali misure, precisa la Legge 81/08 e successive modifiche, devono essere adeguate alla natura della attività, alle dimensioni dell'azienda (o dell'unità produttiva) e al numero delle persone presenti.

Seif Srl

È società abilitata a rilasciare Attestato per " il Corso di Formazione per l'addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione in caso di pericolo grave ed immeidato, di salvataggio, di lotta antincendio e di gestione dell'emergenza ".

Codici relativi al Corso

Incendio " Corso 4 ore rischio BASSO " cod. ZZ 003 - 001
Incendio " Corso 8 ore rischio MEDIO " cod. ZZ 003 – 002

Incendio "Aggiornamento corso in scadenza " da proporre.

I nostri contatti:

Telefono: [085-4452898] | Fax [085-4492112] | Email: [commerciale@seifsrl.it] | Web: [http://www.seifsrl.it]

CORSO DI FORMAZIONE
D.Lgs. 81/08

Il primo riferimento in Italia per quanto riguarda la **normativa sulla sicurezza sul lavoro** è il **Decreto legislativo 81 08**, meglio noto come **Dlgs 81/08**, a volte semplicemente detto **"Decreto 81"** e per tutti gli addetti ai lavori spesso semplicemente il **"Testo unico sulla sicurezza"**.

Il Testo unico è la **sicurezza sul lavoro in Italia**. è la raccolta ordinata e compiuta di articoli, commi, allegati, nella quale il legislatore indica ad aziende, datori di lavoro e lavoratori quanto è essenziale e obbligatorio fare in riferimento alla **prevenzione**, alla **tutela della salute fisica e mentale**, in ogni ambiente di lavoro.

Seif Srl

È società abilitata a rilasciare Attestato per " il Corso D. Lgs. 81/08 in Azienda ".

Codici relativi al Corso:

Legge 81 – Corso Formazione Lav. 8H	cod. ZZ 008 – 001
Legge 81 – Corso Formazione Lav. 16H	cod. ZZ 008 – 002
Legge 81 – Aggiornamento a scadenza	*"da proporre"*

I nostri contatti:

Telefono: [085-4452898] | Fax [085-4492112] | Email: [commerciale@seifsrl.it] | Web: [http://www.seifsrl.it]

SERVIZI HACCP E RINTRACCIBILITA’

Servizio H.A.C.C.P. e Rintracciabilità: 'Consulenza e Informazione'

Il ‘Servizio H.A.C.C.P.: ‘**Consulenza e Informazione**’ offre alle imprese del settore alimentare un’assistenza diretta per aumentare la conoscenza di quanto previsto dal regolamento CE N. 852/2004 meglio conosciuto come H.A.C.C.P. Il servizio viene erogato attraverso visite aziendali, effettuate da un consulente specializzato, concordate con il cliente, che servono per effettuare un’analisi dell’ambiente di lavoro (locali, attrezzature, fasi di lavorazione) poter redigere il **Piano di Autocontrollo**, **nonché effettuare la consegna** di quest’ultimo e spiegarne il corretto utilizzo.

Codici relativi a HACCP E RINTRACCIABILITA’

Descrizione	Codice Prodotto	Nome
Haccp e Rintracciabilità Bar	**HCP00001**	**Check up 01**
Haccp e Rintracciabilità Ristorazione	**HCP00002**	**Check up 02**
Haccp e Rintracciabilità Pane Pasta Dolci	**HCP00003**	**Check up 03**
Haccp e Rintracciabilità Gelato	**HCP00004**	**Check up 04**
Haccp e Rintracciabilità Ittico	**HCP00008**	**Check up 05**
Haccp e Rintracciabilità Carne	**HCP00010**	**Check up 06**
Haccp e Rintracciabilità Asporto	**HCP00011**	**Check up 07**
Haccp e Rintracciabilità Distribuzione	**HCP00014**	**Check up 08**
Haccp e Rintracciabilità Caseificio Salumificio Artigianale	**HCP00037**	**Check up 09**
Haccp e Rintracciabilità Farmacia Erboristeria	**HCP00120**	**Check up 10**
Haccp e Rintracciabilità Semplificato	**HCP00121**	**Check up simple**

- E’ possibile richiedere aggiornamento su ogni corso in scadenza.

I nostri contatti:

Telefono: [085-4452898] | Fax [085-4492112] | Email: [commerciale@seifsrl.it] | Web: [http://www.seifsrl.it]

TAMPONI CONTA BATTERICA

Servizio Tamponi Conta Batterica: 'La certezza di una buona igienizzazione'

I tamponi di superficie rappresentano l'unica metodica analitico-scientifica per verificare l'efficienza dei processi di detergenza e sanificazione applicati.

Tamponi Conta Batterica superficiale: L'indagine microbiologica di superficie permette al Responsabile HACCP di:

- Ottimizzare i tempi di azione dei principi igenizzanti
- Controllare l'operato degli addetti alle operazioni di igienizzazione e sanificazione
- Verificare l'insorgenza di fenomeni di chemioresistenza
- Garantire igiene ai client ed evitare sanzioni amministrative da parte di ASL e NAS

Il Servizio prevede:

- L'uscita di un tecnico presso il Vostro esercizio
- La verifica microbiologica di superfici ed attrezzature (10 tamponi)
- La stesura di una relazione contenente risultati delle prove ed eventuali indicazioni migliorative delle procedure di disinfezione.

Codici relativi al Servizio:

- Tamponi Conta Batterica cod. HCP00400 – Haccp Analysis 1
- Tamponi Conta Batterica Aggiormento a Scadenza *"da proporre"*

I nostri contatti:

Telefono: [085-4452898] | Fax [085-4492112] | Email: [commerciale@seifsrl.it] | Web: [http://www.seifsrl.it]

Bioluminometria – Analisi Superficie

Servizio Bioluminometria – Analisi Superficie: 'La certezza di una detergenza efficacie.'

Il piano di detergenza, le procedure di lavaggio e le acque di processo devono essere verificati nella loro efficacia in modo da stabilire la frequenza di utilizzo e l'idoneità dei prodotti utilizzati.

La bioluminescenza rappresenta l'ultima novità in fatto di metodica, analitico-scientifica, per verificare l'efficienza de processi di detergenza applicati.

Analisi bioluminometrica di superficie: L'indagine bioluminometrica di superficie permette al Responsabile HACCP di:

- Verificare che I detergent utilizzati svolgano correttamente il loro effetto
- Controllare l'efficienza del programma di pulizia applicato
- Individuare e risolvere eventuali lacune del processo di pulizia applicato
- Controllare l'assenza di inquinanti organici nelle acque di lavorazione
- Garantire igiene ai client ed evitare sanzioni amministrative da parte di ASL e NAS

Il Servizio prevede:

- L'uscita di un tecnico presso il Vostro esercizio
- La verifica bioluminometrica di superfici ed attrezzature (10 rilievi)
- La stesura di una relazione
- Il rilascio di un certificate attestante l'efficienza del Sistema di detergenza applicato.

Bioluminometria – Analisi Superficie:

- Cod. HCP420 – Haccp Analysis 2
- Aggiornamento a scadenza *"da proporre"*

I nostri contatti:

Telefono: [085-4452898] | Fax [085-4492112] | Email: [commerciale@seifsrl.it] | Web: [http://www.seifsrl.it]

Fonometria – Valutazione Ambientale

La fonometria è l'insieme delle attività che tecnici specializzati in acustica e vibrazioni devono svolgere nella valutazione del grado di rumore di un determinato luogo di lavoro.
Essa rientra pertanto nella macro area dedicata alla **valutazione ambientale obbligatoria per ogni luogo di lavoro.** I tecnici che effettuano le rilevazioni fonometriche hanno il compito di stilare una relazione che va consegnata al richiedente in duplice copia, una andrà inviata al Comune di appartenenza dell'impresa mentre l'altra dovrà essere custodita in azienda.
Alla copia per la sede andrà affiancato il relativo nulla osta qualora i tecnici diano il proprio parere favorevole rispetto l'impatto acustico riscontrato in loco, tale parere può essere espresso solo ed esclusivamente da esperti qualificati e certificati in materia.

Il Servizio prevede:

- L'uscita di un tecnico presso il Vostro esercizio
- La verifica fonometrica (10 rilievi)
- La stesura di una relazione
- Il rilascio di un certificate di nulla osta.

Fonometria - Valutazione Ambientale:

- Cod. ZZ011 – Fonometria Ambienti Lavoro
- Cod. ZZ012 – Fonometria Ambientale – prezzo da preventivare.
- Aggiornamento a scadenza *"da proporre"*

I nostri contatti:

Telefono: [085-4452898] | Fax [085-4492112] | Email: [commerciale@seifsrl.it] | Web: [http://www.seifsrl.it]

Sanzioni riquardanti la formazione dei lavoratori

Il D.lgs. 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro prevede una serie di sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti le indicazioni fornite dalla normativa stessa , sulla formazione dei lavoratori e sulla salvaguardia della sicurezza sul lavoro.

OBBLIGO DI FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO CHE SI ASSUME IL RUOLO DI RSPP	ART. 34, COMMA 2 DLGS 81/08 E S.M. E I.	ARRESTO DA 3 A 6 MESI O AMMENDA DA 2.500 A 6.400 EURO
OBBLIGO DI INFORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RELATIVI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AZIENDA, SUI NOMINATIVI DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE, SUI NOMINATIVI DELL'RSPP E DEL MEDICO COMPETENTE.	Art. 36, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
OBBLIGO DI INFORMARE CIASCUN LAVORATORE SUI RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ CHE SVOLGE, SUI PERICOLI CONNESSI ALL'USO DELLE SOSTANZE CHIMICHE, SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE.	Art. 36, comma 2 Dlgs 81/08 e s.m. e i.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
OBBLIGO DI FORMARE IN MANIERA ADEGUATA OGNI LAVORATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE.	Art. 37, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
OBBLIGO DI LAVORO DI FORNIRE UNA FORMAZIONE ADEGUATA E SPECIFICA AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI AZIENDALI.	Art. 37, comma 7 Dlgs 81/08 e s.m. e i.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO DI FORMARE IN MANIERA ADEGUATA E SPECIFICA GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE ANTINCENDIO E AL PRIMO SOCCORSO.	Art. 37, comma 9 Dlgs 81/08 e s.m. e i.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO DI FORMARE IN MANIERA ADEGUATA E SPECIFICA L'RLS.	Art. 37, comma 10 Dlgs 81/08 e s.m. e i.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

I nostri contatti:

Telefono: [085-4452898] | Fax [085-4492112] | Email: [commerciale@seifsrl.it] | Web: [http://www.seifsrl.it]

Estintori - Accessori e Valigia Medica

Estintore portatile a polvere Kg. 6	Estintore a CO2 da Kg. 2	Estintore a CO2 da Kg. 5
Estintore Carrellato polvere Kg. 30	Piedistallo porta estintore	Valigia Medica base
	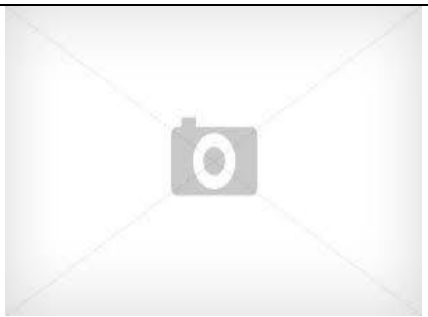	
Valigia medica completa	Manutenzione Annuale Estintori	Cassetta Porta Estintore 6 Kg

I nostri contatti:

Telefono: [085-4452898] | Fax [085-4492112] | Email: [commerciale@seifsrl.it] | Web: [http://www.seifsrl.it]

Opuscolo per i lavoratori

Il rischio chimico nel settore acconciatura

Gli aspetti prevenzionali

4.1 La normativa

Il Decreto Legislativo 626/1994, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ha introdotto importanti innovazioni nel campo della prevenzione negli ambienti di lavoro delineando un sistema di gestione della stessa attraverso nuove figure, e quindi nuovi compiti, quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicu- rezza e gli addetti alla sicurezza. Per le imprese artigiane, quando il numero di dipendenti non supera le 30 unità, i compiti di prevenzione e protezione dai rischi possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro, previa specifica formazio- ne, come previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 626/94.Anche l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, svolta dal medico competente, ha acquistato una funzione più organica.Altro elemento di rilievo è la partecipazione del lavoratore alla gestio- ne della sicurezza attraverso la sua formazione, informazione e consultazione. Uno specifico titolo del Decreto Legislativo 626/1994, il Titolo VII-bis: PROTEZIO- NE DA AGENTI CHIMICI, di cui si riportano nel riquadro che segue alcune parti salienti, è stato inserito con il Decreto Legislativo 25/2002.

Sanzioni per la violazione delle norme relative alle sostanze pericolose Sanzioni sulle sostanze pericolose

Il datore di lavoro, il dirigente, il medico competente ed i lavoratori sono i soggetti ai quali si riferiscono particolari **sanzioni** in caso di inosservanza delle norme previste per la tutela dai rischi inerenti le sostanze pericolose . Infatti le violazioni di queste disposizioni costituiscono dei **veri e propri reati**.

Recentemente il **D.Lgs. 106/2009** ha modificato la portata dell'apparato sanzionatorio contenuto nel **D.Lgs. 81/2008**, in quanto per il **datore di lavoro** e per il **dirigente** sono state previste alcune riduzioni della misura massima dell'**ammenda**, passando da 12.000 € agli attuali 6.400 €, e dell'**arresto**, portandolo a sei mesi invece di otto. Anche la **sanzione amministrativa** più grave ha subìto una drastica diminuzione, i precedenti 18.000 € sono ora 2.000 €.

Per il **medico competente**, la pena dell'arresto non ha subìto variazioni, prevedendo un massimo di 1 o 2 mesi a seconda della gravità, mentre per l'ammenda, la nuova normativa prevede delle cifre che variano da 200 a 1.200 €.

Il comportamento che si intende punire con queste sanzioni è individuabile nella mancata determinazione preventiva della presenza di eventuali **agenti chimici dannosi sul luogo di lavoro** ed i relativi rischi per i lavoratori che operano in quelle aree.

Il **datore di lavoro** è tenuto a garantire la diminuzione o la riduzione al minimo dei rischi, attraverso l'adozione di misure specifiche che tengono in considerazione **la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione** . Egli è inoltre colui che deve occuparsi della fornitura delle attrezzature idonee per il lavoro specifico e delle relative **procedure di manutenzione** (art. 224 D.Lgs. 81/2008).

Tra i **sistemi di prevenzione** che devono essere predisposti dal datore di lavoro, rientrano anche la valutazione del numero di lavoratori che sono esposti o che potrebbero esserlo e la riduzione della durata e dell'intensità di esposizione ai fattori di rischio.

Anche l'adozione di **misure igieniche opportune**, l'utilizzo degli agenti chimici in quantitativi necessari al lavoro da compiere e i metodi di lavoro adatti, costituiscono delle scelte che possono generare l'assunzione da parte del datore di lavoro di **gravose responsabilità**, dalle quali può derivare anche l'applicazione delle sanzioni previste per i casi di inosservanza di queste regole.

La legge prevede che **le sanzioni siano la conseguenza di inosservanze o di disposizioni** che si riferiscono a ben determinate sostanze pericolose.

INAIL

in collaborazione con il

CPNA

Comitato Paritetico Nazionale dell'Artigianato

SEIF® Chemical and Pharmaceutical Officine di Ricerca e Produzione

SEIF® Chemical and Pharmaceutical Officine di Ricerca e Produzione